

L'INPS, con la circolare n. 115 del 5 settembre 2011, comunica che è stata istituita, presso l'INPS, la "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori" (prevista dal [Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010](#)), cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un'occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l'erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.

Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

1.

età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);

2.

essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;

3.

essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:

- lavoro subordinato a tempo determinato

- lavoro in somministrazione

- lavoro intermittente

- lavoro ripartito

- contratto di inserimento

- collaborazione a progetto o occasionale

- lavoro accessorio

- collaborazione coordinata e continuativa.

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d'iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l'ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego.

L'iscrizione alla banca dati consente all'Inps di riconoscere l'importo di €5.000, in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell'iscrizione nella banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:

compimento di 36 anni d'età del soggetto iscritto;

raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;

cessazione dell'affidamento del minore;

assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

In caso di superamento del limite d'età del soggetto iscritto o dei minori (punti 1 e 2) ovvero di assunzione a tempo indeterminato (punto 4) si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di cessazione dell'affidamento (punto 3), grava sull'interessato l'obbligo di procedere alla cancellazione. Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell'eventualità in cui si verificano nuovamente le condizioni di iscrizione.